

Focus Team *Shipping and Transport*

13 Luglio 2020

La mobilità internazionale ai tempi del Covid-19: attualità e prospettive nel trasporto di persone

Focus Team *Shipping and Transport*

Focus Team Leader

Enrico Vergani

enrico.vergani@belex.com

tel. +39 010-84621



Autore

Enrico Vergani

enrico.vergani@belex.com

tel. +39 010-84621

Marco Pirino

marco.pirino@belex.com

tel. +39 010-84621

1. Introduzione

Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, la mobilità e gli spostamenti delle persone fisiche hanno rappresentato uno dei settori maggiormente impattati e, conseguentemente, maggiormente interessati dai provvedimenti normativi adottati dallo Stato italiano.

Nel contesto economico globalizzato e dell'iper-mobilità, la chiusura delle frontiere a livello mondiale è stata certamente una situazione senza precedenti, che ha avuto riflessi importanti sulle dinamiche decisionali ed economiche del mercato del trasporto di persone, e che ha certamente messo in luce alcune specifiche criticità che caratterizzano il settore in esame, imponendo uno sforzo normativo, regolamentare e culturale senz'altro inedito e lungi dall'essere esaurito.

Tale sforzo si è finora tradotto in **interessanti determinazioni adottate a tutela dei passeggeri, promanate sia da decisioni spontanee dei vettori¹, sia da provvedimenti normativi ad hoc²**, che hanno denotato una particolare attenzione ai risvolti economici sottesi alla situazione emergenziale e ai suoi impatti sul settore.

Sia dal punto di vista della mobilità entro i confini nazionali che da quello della mobilità internazionale, il diffondersi del virus e il conseguente e generalizzato *lockdown* hanno comportato la necessità di **ri-organizzare il flusso di passeggeri** in modo tale da assicurare i servizi essenziali

¹ Il riferimento è, a titolo di esempio, alle decisioni delle maggiori compagnie di crociere, che già prima del *lockdown* avevano iniziato a rimborsare gli acquisti o a garantire meccanismi "semplificati" di modifica delle prenotazioni a quei passeggeri che – a causa del timore del virus – avessero deciso di annullare o riprogrammare la loro crociera.

² Il riferimento è qui all'art. 88 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia" (poi divenuto 88-bis a seguito della conversione in legge con modificazioni operata dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e da ultimo modificato dall'art. 183, comma 11, del Decreto Legge 19 marzo 2020, n. 34, c.d. "Rilancio") che ha previsto un obbligo a carico di tour operator, vettori e strutture ricettive di garantire – in alternativa alla restituzione del denaro – l'emissione di un *voucher* (nella forma di un buono di pari valore rispetto alla prenotazione effettuata) a chi ha prenotato un viaggio di piacere prima della diffusione del Covid-19 ma non ha potuto o non potrà partire per via delle restrizioni alla mobilità, disciplinandone i termini di utilizzo (originariamente fissati a 12 mesi e da ultimo elevati a 18) e le relative modalità di richiesta.

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

(quantomeno nel caso specifico del trasporto pubblico) e al contempo garantire la sicurezza individuale di ogni viaggiatore e di ogni dipendente della parte vettoriale. Con specifico riferimento all'aspetto della **sicurezza dei passeggeri** (che peraltro, come noto, dal punto di vista della struttura contrattuale rappresenta non una semplice obbligazione accessoria, bensì una prestazione essenziale del contratto di trasporto, al pari dell'obbligazione di trasferimento³), la necessità di assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza interpersonale tra i passeggeri si è tradotta nell'emanazione di specifiche linee guida e protocolli comprensivi di allegati tecnici dedicati ai singoli settori del trasporto di persone⁴, la cui importanza è sottolineata – da un punto di vista di tecnica legislativa – dal loro diretto inserimento (in forma di allegati) nei diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nel corso dell'emergenza.

2. Assetto attuale della mobilità internazionale

Il più recente provvedimento normativo emanato avente diretta incidenza sul trasporto di persone, rappresentato dal Decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, si inserisce in un contesto di generale riapertura delle frontiere tra Stati e di graduale ritorno alla “normalità” negli spostamenti, ponendosi in linea di sostanziale continuità con i precedenti interventi legislativi⁵ nel disciplinare ai suoi articoli 4, 5 e 6 le questioni più strettamente connesse alla mobilità delle persone fisiche.

In particolare, e per ciò che in questa sede interessa, il provvedimento conferma che le limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche – ed i connessi obblighi di comunicazione e di isolamento fiduciario all'ingresso nel territorio italiano – si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli espressamente indicati, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia⁶.

³ L'obbligazione del vettore di vigilare sull'incolumità del passeggero – che si colloca nella categoria delle obbligazioni di protezione e che si è ritenuto fondata sulla fornitura dello spazio a bordo combinata al principio di buona fede (art. 1375 c.c.) – rafforza e dà contenuto alla stessa obbligazione accessoria di fornire lo spazio a bordo, sancendo l'idoneità degli spazi finalizzati alla corretta ricezione del passeggero, risolvendosi, in definitiva, appunto nella sua protezione.

⁴ Si fa riferimento in particolare al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” (la cui prima formulazione e formalizzazione ha trovato luogo il 20 marzo 2020), nonché alle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19”, rispettivamente (ed unitamente agli allegati tecnici), Allegato 14 e 15 del DPCM 11 giugno 2020, che disciplinano con un certo grado di dettaglio le misure igienico-sanitarie da osservare a bordo dei mezzi di trasporto, negli hub logistici e in generale nelle infrastrutture riguardanti il trasporto di persone).

⁵ La questione della mobilità è stata naturalmente oggetto di attenzione normativa sin dai primissimi interventi preventivi rispetto alla diffusione del virus: dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 (poi convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13), indicazioni sul trasporto di persone non sono mai mancate nei provvedimenti adottati in relazione alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria.

⁶ Il nono comma dell'art. 4 del DPCM 11 giugno 2020 (dedicato alle eccezioni alle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche ed ai connessi obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario) individua i soggetti esclusi dall'applicazione delle disposizioni di

Di conseguenza lo stesso provvedimento:

- **quanto agli spostamenti internazionali (art. 6)**: dispone il divieto fino al 30 giugno 2020, di effettuare spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli espressamente indicati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, salva in ogni caso la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- **quanto all'ingresso in Italia (art. 4)**: conferma le limitazioni già previste nei confronti di chiunque intenda fare ingresso nel territorio italiano e provenga da (o abbia soggiornato nei quattordici giorni precedenti l'ingresso nel paese in) Stati diversi da quelli espressamente indicati, quale che sia il mezzo di trasporto a tal fine utilizzato. Nei confronti di tali soggetti, infatti, continuano a valere gli obblighi di:
 - rendere al vettore – al momento dell'imbarco – dichiarazione chiara e completa dei motivi del viaggio⁷, dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario⁸ e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, nonché del recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - comunicare immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio la circostanza

cui ai commi 4, 5 e 6 del DPCM 11 giugno 2020, stabilendo che le stesse non si applichino:

- a) All'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
- h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
- i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

⁷ Devono cioè sussistere comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto Legge n. 33 del 2020, c.d. "Riaperture".

⁸ È peraltro espressamente previsto che tale abitazione possa non coincidere con quella di residenza.

dell'ingresso nel paese, nonché l'eventuale insorgenza di sintomi associati al Covid-19;

- sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario di quattordici giorni presso l'abitazione indicata nella dichiarazione resa al vettore;

- **quanto ai soggiorni brevi in Italia (art. 5)**: conferma – nel caso in cui il passeggero provenga da (o abbia soggiornato nei quattordici giorni precedenti l'ingresso nel paese in) Stati diversi da quelli espressamente indicati – la possibilità di derogare alle disposizioni di cui all'art. 4 nei casi in cui l'ingresso in Italia (qualunque sia il mezzo di trasporto impiegato, e a condizione che sussistano comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute) sia seguito da una permanenza non superiore alle 120 ore⁹. In tali casi, agli obblighi già evidenziati in relazione all'art. 4, si aggiunge lo specifico obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale alla scadenza delle 120 ore; in mancanza, il soggetto dovrà iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato nella dichiarazione resa al vettore ai sensi dell'art. 4;
- **quanto al transito sul territorio italiano in caso di trasporto terrestre (art. 5)**: conferma, sempre nel caso che il passeggero provenga da (o abbia soggiornato nei quattordici giorni precedenti l'ingresso nel paese in) Stati diversi da quelli espressamente indicati, l'autorizzazione al transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. In tali casi, il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 36 ore¹⁰ e, in caso di superamento dello stesso periodo massimo, si applicheranno gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario previsti dall'art. 4;
- **quanto agli scali negli aeroporti italiani in caso di trasporto aereo (art. 5)**: conferma, sempre nel caso che il passeggero provenga da (o abbia soggiornato nei quattordici giorni precedenti l'ingresso nel paese in) Stati diversi da quelli espressamente indicati, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 e dei limiti temporali di permanenza sul territorio italiano in relazione ai passeggeri in transito con destinazione finale in un

⁹ Con il DPCM 11 giugno 2020 cambia, rispetto alle precedenti disposizioni normative, la formulazione della norma: da 72 ore prorogabili per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, il limite temporale di permanenza sul territorio italiano è ora elevato a 120 ore.

¹⁰ Anche in questo caso, il DPCM 11 giugno 2020 ha previsto un'estensione dei limiti temporali di permanenza sul territorio italiano: le precedenti disposizioni normative garantivano infatti la possibilità di permanere sul suolo della Repubblica per 24 ore, prorogabili per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12.

altro Stato (UE o extra UE)¹¹.

I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale¹², sono comunque tenuti:

- ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato:
 - 1) dei motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
 - 2) della località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, del codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
 - 3) di un recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
- a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

3. La “Green List” del Consiglio dell’Unione Europea

Con la raccomandazione 2020/0134(NLE) del 30 giugno 2020 (la “**Raccomandazione**”), relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione, il Consiglio dell'Unione europea ha raccomandato agli Stati Membri di “*revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I*” allo stesso documento, tenendo conto caso per caso della condizione di reciprocità¹³.

¹¹ Resta in ogni caso fermo l'obbligo, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, di segnalare tale circostanza con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale e di sottoporsi, nelle more e in attesa delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario.

¹² In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione prevista dall'art. 4 nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. A tali fini, il “luogo di destinazione finale” si considera come “luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia”.

¹³ Con l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, l'Italia ha “recepito” le indicazioni del Consiglio dell'Unione europea, adottando la linea della prudenza e mantiene in vigore l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen.

La misura si applica nel nostro Paese anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati nella “Green List”, da e per i quali ci si può muovere liberamente dal 1° luglio.

Nel testo della richiamata ordinanza, ai motivi che consentono l'ingresso nel territorio nazionale si aggiunge anche la comprovata ragione di studio. Le altre motivazioni che consentono l'ingresso in Italia restano quelle individuate da ultimo nel DPCM 11 giugno 2020, ovvero le comprovate esigenze lavorative, i motivi di salute e l'assoluta urgenza.

In particolare, i paesi terzi ai quali è fatto riferimento e che compongono l'attuale e prima **Green List** sono i seguenti 15: Algeria, Australia, Canada, Corea del Sud, Georgia, Giappone, Marocco, Montenegro, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Thailandia, Tunisia, Uruguay. Menzione a parte per quanto riguarda la Cina: per Pechino l'apertura delle frontiere esterne dell'Unione si attiverà solo laddove sia confermata e rispettata la reciprocità (in altri termini, l'Unione si aspetta che il Governo cinese elimini la quarantena obbligatoria in vigore per i viaggiatori europei).

Per quanto riguarda i criteri che hanno portato all'individuazione dei paesi ora elencati, se ne sono tenuti in conto in particolare due, riguardanti naturalmente l'andamento della situazione epidemiologica. I paesi terzi elencati nell'allegato I, infatti, dovrebbero soddisfare i seguenti criteri:

- alla data del 15 giugno 2020, presentare un numero di nuovi casi di Covid-19 per ogni 100.000 abitanti nei 14 giorni precedenti prossimo o inferiore alla media dell'UE;
- presentare un andamento stabile o in diminuzione dei nuovi casi nel medesimo periodo rispetto ai 14 giorni precedenti¹⁴.

In merito alla “stabilità” della *Green List*, la Raccomandazione prevede la possibilità che ogni due settimane il Consiglio dell'Unione europea riesami e se del caso aggiorni l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione europea e con le Agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni esposte nel periodo che precede.

Lo stesso documento prevede, peraltro, che le restrizioni di viaggio possano essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per uno specifico paese terzo già elencato nell'allegato I in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica ivi rilevabile, e della conseguente mutata sua valutazione¹⁵.

Con riferimento, quindi, a tutti i paesi terzi non inclusi nella *Green List* di cui sopra, continueranno ad applicarsi ad essi le restrizioni temporanee di viaggio. In tali casi, tuttavia, dalla restrizione di viaggio dovrebbero essere esentate le seguenti categorie di persone, a prescindere dallo scopo del viaggio stesso:

- a) cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE e cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, beneficiano di

¹⁴ Nella richiamata raccomandazione è esposto un terzo criterio da valutare, rappresentato dalla “risposta complessiva alla COVID-19, tenuto conto delle informazioni disponibili su aspetti quali i test, il monitoraggio, il tracciamento dei contatti, il contenimento, le cure e la segnalazione, nonché dell'affidabilità delle informazioni e delle fonti di dati disponibili e, se necessario, del punteggio medio totale relativo a tutte le dimensioni del regolamento sanitario internazionale (RSI). Dovrebbero essere prese in considerazione anche le informazioni fornite dalle delegazioni dell'UE sulla base della lista di controllo allegata alla comunicazione dell'11 giugno 2020”.

¹⁵ Naturalmente, laddove il peggioramento della situazione epidemiologica di un paese terzo sia repentino, il Consiglio dell'Unione europea raccomanda che il processo decisionale avvenga in tempi rapidi.

diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, nonché i loro familiari¹⁶;

- b) cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo¹⁷ e persone che beneficino del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell'UE o del diritto nazionale, o che sono in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

Resta tuttavia salva la possibilità per gli Stati membri di adottare misure opportune (ad esempio imporre a tali persone di sottoporsi ad autoisolamento) o misure analoghe qualora tali soggetti rientrino da un paese terzo per il quale è mantenuta la restrizione temporanea di viaggio, a condizione che essi impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini.

Inoltre, dovrebbero essere consentiti i viaggi essenziali per le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II alla Raccomandazione¹⁸. Gli Stati membri possono comunque introdurre misure di sicurezza supplementari per tali viaggiatori, in particolare se provenienti da una regione ad alto rischio.

Il documento del Consiglio dell'Unione europea rappresenta senz'altro un deciso passo avanti verso il ritorno alla normale mobilità, significando un ulteriore allentamento delle misure restrittive nei confronti del libero spostamento delle persone a livello globale. Dopo la riapertura ai viaggi tra i

¹⁶ Definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

¹⁷ Il riferimento è alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003.

¹⁸ In particolare, l'allegato II alla Raccomandazione individua le seguenti categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale:

- i. operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani;
- ii. lavoratori frontalieri;
- iii. lavoratori stagionali del settore agricolo;
- iv. personale del settore dei trasporti;
- v. diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate dalle organizzazioni internazionali la cui presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell'esercizio delle proprie funzioni;
- vi. passeggeri in transito;
- vii. passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;
- viii. marittimi;
- ix. persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari;
- x. cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi di studio;
- xi. lavoratori di paesi terzi altamente qualificati se il loro lavoro è necessario dal punto di vista economico e non può essere posticipato o svolto all'estero.

Alla lettera della Raccomandazione, peraltro, il Consiglio dell'Unione europea può riesaminare l'elenco di categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II, in stretta consultazione con la Commissione, in funzione di considerazioni di ordine sociale ed economico e della valutazione complessiva dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sulla base della metodologia, dei criteri e delle informazioni di cui sopra.

Paesi Schengen, infatti, potranno ora essere consentiti gli ingressi anche di cittadini extra-UE, bloccati da metà marzo per evitare la diffusione dei contagi.

4. Considerazioni, prospettive ed esperienze

Il citato ultimo provvedimento normativo italiano, come detto, si inserisce nel contesto di una graduale riapertura delle frontiere interstatali che – quantomeno nell’ambito dell’Unione europea¹⁹ – sta coinvolgendo la generalità degli Stati. Naturalmente, le prospettive e l’obiettivo sotteso a tali politiche di riaperture sono quelli di sollevare i settori e gli operatori del trasporto di persone e del turismo internazionale dalla profonda depressione determinata dall’emergenza sanitaria, senza comunque tralasciare gli aspetti più prettamente legati alla sicurezza dei passeggeri, che resta (e senz’altro deve restare) esigenza primaria e imprescindibile in ogni logica e politica normativa che impatti su tali segmenti dell’economia.

In aggiunta a tali effetti (auspicabilmente benefici, e che sarà possibile valutare con maggior precisione verso la fine del periodo estivo) sul turismo e sull’*industry* del trasporto di persone, la “normalizzazione” degli spostamenti delle persone fisiche solleva gli interpreti e gli operatori economici da un’altra importante difficoltà, rappresentata dalla **mobilità internazionale dei lavoratori**: durante tutto il periodo di *lockdown*, e nel susseguirsi dei diversi assetti normativi in relazione agli spostamenti delle persone fisiche, infatti, l’esperienza ha posto in rilievo come le questioni di maggior rilievo per le imprese abbiano riguardato gli spostamenti dei propri dipendenti; molti casi nel periodo emergenziale hanno evidenziato l’importanza centrale che in questi mesi ha rivestito l’interpretazione delle norme sulla mobilità internazionale con riferimento ad un *asset* fondamentale delle imprese quale sono i lavoratori.

5. Conclusioni

La breve esposizione finora condotta ha permesso di evidenziare come, nel quadro di un contesto economico e sanitario incerto e in continua evoluzione, risulti fondamentale per gli operatori del trasporto di persone e per gli stessi passeggeri orientarsi correttamente tra le previsioni di una normazione senz’altro copiosa e non sempre chiara.

¹⁹ È utile segnalare che, oltre all’esaminata Raccomandazione, nell’ambito dell’Unione europea, la Commissione europea, tramite una apposita press release pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, ha dato comunicazione dell’avvenuta inaugurazione della piattaforma web **Re-open EU** (progetto rientrante nell’ambito del pacchetto turismo e trasporti della Commissione medesima). Tale piattaforma nasce con l’obiettivo di favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in tutta Europa e fornirà informazioni in tempo reale sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi turistici disponibili negli Stati membri. Re-open EU includerà anche informazioni pratiche fornite dagli Stati membri sulle restrizioni di viaggio, sulle misure di sicurezza e salute pubblica (tra cui il distanziamento sociale o l’uso dei dispositivi di protezione individuale) e altre informazioni utili sull’offerta turistica a livello nazionale e dell’Unione europea. Ciò aiuterà senz’altro i cittadini europei a prendere decisioni responsabili e consapevoli circa la gestione dei rischi residui connessi al Covid-19 nella pianificazione delle proprie vacanze e dei propri viaggi.



Focus Team *Shipping and Transport*

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con *focus* sullo *shipping* e sui trasporti.

Enrico Vergani

Diritto Marittimo e Contenzioso

Andrea Manzitti

Tributario

Francesco Anglani

Antitrust

Mario Olivieri

*Societario e
Ristrutturazioni/Fallimentare*

Marco Arato

*Societario e
Ristrutturazioni/Fallimentare*

Andrea La Mattina

Diritto Marittimo e Societario

Marco De Leo

Societario

Marco Mastropasqua

Diritto Marittimo e Contenzioso

Vittorio Lupoli

*Societario e
Ristrutturazioni/Fallimentare*

Lucia Radicioni

*Societario e
Ristrutturazioni/Fallimentare*